

**Civile Ord. Sez. L Num. 7982 Anno 2020**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO**

**Relatore: DE MARINIS NICOLA**

**Data pubblicazione: 21/04/2020**

**ORDINANZA**

sul ricorso 18420-2015 proposto da:

SAGGESE MANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA GIUSEPPE DONATI 32, presso lo studio  
dell'avvocato ROBERTO MARINO, rappresentata e difesa  
dagli avvocati GIUSEPPE MORABITO e FILOMENA  
PELLICANO';

- *ricorrente* -

**contro**

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio  
dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e  
difende;

2020

353

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1050/2015 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2015, R.G.N.  
3565/2012.




Corte di Cassazione - copia non ufficiale

### **RILEVATO**

- che, con sentenza dell'11 febbraio 2015, la Corte d'Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Manuela Saggese nei confronti di Trenitalia S.p.A, avente ad oggetto la costituzione ex art. 2932 c.c. del contratto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo di Capo Servizio Treno, per il quale la Società aveva indetto apposita procedura selettiva e dalla quale la Milasi era stata esclusa solo perché dichiarata non idonea per deficit staturale;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non imputabile alla Società alcun comportamento discriminatorio dovendosi ritenere la ragionevolezza del requisito di altezza, del resto posto a presidio di esigenze di sicurezza ed essendo risultato accertato tramite CTU, disposta in altro giudizio ma legittimamente acquisibile in relazione all generalità del quesito, l'estrema difficoltà del compimento di operazioni comprese nelle mansioni del soggetto non in possesso del requisito medesimo;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre la Saggese, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società che ha poi presentato memoria;


### **CONSIDERATO**

- che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 37 e 117


Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the text.

Cost. imputa alla Corte territoriale di aver dato rilievo a disposizioni regolamentari risalenti e come tali non riferibili al caso di specie in ragione della diversità del regime giuridico del soggetto datore, alla novità del profilo professionale del Capo Servizio Treno, al rinnovamento tecnologico del materiale rotabile, così disconoscendo l'irragionevolezza del limite ed il suo carattere discriminatorio;

- che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 191 e 201 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale di essersi valsa di una CTU disposta in altro giudizio, disattendendo le regole procedurali relative, con particolare riguardo alla nomina di un consulente di parte ed impedendone così la necessaria valutazione critica, per mutuarne il giudizio a valenza generale reso circa l'inidoneità fisica di un qualsiasi soggetto gravato da deficit staturale;
- che, nel terzo motivo, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla decisione resa dalla Corte territoriale di inammissibilità del motivo d'appello relativo alla mancata pronunzia del primo giudice in ordine all'illegittimità del bando relativo alla procedura selettiva, decisione che si assume fondata sull'errato rilievo dell'assenza di una specifica censura;
- che, prendendo le mosse dall'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 4 febbraio 2019, n. 3196 ma già prima Cass. 14



dicembre 2017 n. 30083) cui il Collegio intende dare continuità, orientamento per il quale "in tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni", si deve ritenere infondato il primo motivo atteso che il carattere risalente del limite staturale ed il riferimento ad un profilo professionale non coincidente con quello attuale qui considerato valgono ad indurre soltanto un maggior rigore nella dimostrazione in concreto della congruità tra statura minima e mansioni e, di contro, meritevole di accoglimento il secondo motivo, difettando nell'accertamento della Corte territoriale, basato su una CTU volta a sancire in via generale ed astratta l'inidoneità fisica del soggetto gravato del deficit staturale, la verifica della congruità in concreto tra condizione fisica della Saggese e le mansioni da espletare, accoglimento da cui consegue l'assorbimento del terzo motivo;



- che, pertanto, rigettato il primo motivo, va accolto il secondo, con assorbimento del terzo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'assegnazione delle spese;

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 29 gennaio 2020.

